

Azienda USL Toscana Centro

Responsabilità penale per colpa: la malattia professionale


Paolo Del Guerra

**Direttore UF Vigilanza e controllo erogazione
prestazioni sanitarie strutture sanitarie e sociali**




Bologna, 13 novembre 2018

Patologie psichiche e lavoro




Ai fini dell'idoneità al lavoro




Ambito assicurativo INAIL



Ambito assicurativo INAIL



Diritto penale e civile



Patologia psichiatrica e SLC

- Patologia “mobbing-correlata”
 - Causata da condotta “intenzionale (*di chi*) verso (*quel soggetto*)”
- Patologia da “stress lavoro correlato”
 - Disfunzionalità “non intenzionali” dell’ organizzazione (cioè non dirette verso “quel soggetto”) causa di “stress eccessivo”
 - Mansioni con elevato livello di SLC in soggetto “ipersuscettibile” (es. soggetti con vulnerabilità personologiche addetti a mansioni di aiuto)
- Patologia psichiatrica “comune”
 - Causalità diversa dal lavoro
 - aggravamento o slatentizzazione (in termini giuridici, *anticipazione*) di patologia preesistente

Le sei domande

S.Tommaso d'Aquino
(S Th Ia-IIae, q.7, a.3)

COME?


DOVE?

QUANDO?

COSA?

PERCHE'?

CHI?



Trionfo di S.Tommaso
Lippo Memmi (o F.Traini)
Chiesa di S.Caterina, Pisa

Percorso argomentativo per valutare la responsabilità penale per MP

Ex plurimis: Cass., IV sez.pen., 16.4.18, n.16715
(amianto e benzene)

-(accertamento della malattia)

-individuazione della legge scientifica di governo della causalità generale;

-accertamento di una “esposizione idonea” a cagionare la malattia;

-accertamento della causalità individuale;

-accertamento della colpa.

Nel caso specifico

Richiesti (sinteticamente) i seguenti passaggi:

- 1) Diagnosi: “la persona è affetta dalla malattia X”
- 2) Legge scientifica generale: “lo stress può causare la malattia X”
- 3) “Livello di stress idoneo” a determinare la malattia X
- 4) A livello individuale: valutazione di causalità alternative (es. patologia psichiatrica “primaria”)
- 5) Condotta che ha determinato quanto sopra (causa o concausa efficiente)

Nel caso specifico

Richiesti (sinteticamente) i seguenti passaggi:

- 1) Esistenza di **patologia psichica**
- 2) **Compatibilità** con dati disponibili
- 3) **Consequente diagnosi** (DA lavorativo, ecc.)
- 4) **Evidenza di stress / costrittività organizzative a livelli “idonei” a determinare la malattia** (legge di copertura – S.U. pen., 11.9.02, n.30328, Franzese)
 - nesso di causa “materiale” = plausibilità generale
 - nesso di causa “oggettivo” = idoneità nel contesto specifico

Nel caso specifico

Cass., sez. V pen., 29.8.07, n.33624

“...insostenibile la tesi della riconducibilità alla nozione di lesione della mera alterazione del tono dell'umore attesa la natura transeunte ed assai comune e la difficoltà di individuare un atto a cui collegare eziologicamente la malattia”.

Nesso di condizionamento tra condotta ed evento

Il giudice vuole carne umana

Beniamino Deidda,

Già P.G. presso la Corte d'Appello di Firenze

Nesso di condizionamento tra condotta ed evento

1. Condotta da mettere in relazione con la malattia
 - Quali **fatti attribuibili alla persona** hanno avuto un ruolo causale o concausale?
 - per **fatto proprio** (es. costrittività organizzative)?
 - per **fatto altrui** (es. non aver impedito o fatto cessare un “mobbing orizzontale”)?
2. Eventuali violazioni di norme “cautelari”
 - D.Lgs.81/08 (es. omessa VdR)
 - art.2087 c.c (precetto generale)

Art.2087 c.c.

Disposizione considerata per costante giurisprudenza:

- *Strumento di attuazione ante litteram del dettato costituzionale*
- *Norma di chiusura della (sopravvenuta) normativa prevenzionistica*

Art.2087 c.c.

- Fonte di responsabilità **anche penale**

“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”

- ..il “dovere a proteggere” (posizione di garanzia) si estende anche ai comportamenti di terzi (soprattutto nell'organizzazione aziendale)

– *Dovere anche per comportamenti dolosi di terzi estranei all'organizzazione aziendale, ove prevedibili per esperienza (es. rapine o aggressioni, ma anche mobbing “orizzontale”, se noto al DdL).*

Cass., sez.Lavoro, 19.2.18, n.3977

5.3...dell'art. 2087 c.c. questa Corte ha da tempo fornito un'interpretazione estensiva, costituzionalmente orientata al rispetto di beni essenziali e primari quali sono il diritto alla salute, la dignità umana e i diritti inviolabili della persona, tutelati dagli artt.32, 41 e 2 Cost.;

5.4. l'ambito di applicazione... è stato, quindi, ritenuto non circoscritto al solo campo della prevenzione antinfortunistica..., perché... l'obbligo posto a carico del datore di lavoro di tutelare l'integrità psicofisica e la personalità morale del prestatore gli impone non solo di astenersi da ogni condotta... finalizzata a ledere detti beni, ma anche di impedire che nell'ambiente di lavoro si possano verificare situazioni idonee a mettere in pericolo la salute e la dignità della persona;

5.5. la responsabilità (N.B. civile) del datore di lavoro ex art.2087 c.c. sorge, pertanto, ogniqualvolta l'evento dannoso sia eziologicamente riconducibile ad un comportamento colposo, ossia o all'inadempimento di specifici obblighi legali o contrattuali imposti o al mancato rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede, che devono costantemente essere osservati anche nell'esercizio dei diritti...

Posizione di garanzia

Per conforme giurisprudenza, il “**garante**” si trova gravato di un **duplice obbligo**:

- di **protezione** (della persona)
 - nel caso del datore di lavoro, il “lavoratore”
- di **controllo** (del “**rischio**”, in tanto che questo si trova nella sua sfera operativa)
 - nel caso del datore di lavoro: materie prime, macchine, ambiente fisico, organizzazione...

S.U. penali, 18.9.14, n.38343

Sentenza “Thyssenkrupp”

13. *L'analisi dei ruoli e delle responsabilità viene tematizzata entro la categoria giuridica della posizione di garanzia.. che esprime in modo condensato l'obbligo giuridico di impedire l'evento che fonda la responsabilità in ordine ai reati commissivi mediante omissione, ai sensi dell'art.40, capoverso, cp. Questo classico inquadramento deve essere rivisitato. In realtà il termine "garante" viene ampiamente utilizzato nella prassi anche in situazioni nelle quali si è in presenza di causalità commissiva e non omissiva; ed ha assunto un significato più ampio di quello originario... A tale riguardo, occorre preliminarmente considerare che la causalità condizionalistica, essendo basata in chiave logica, è caratterizzata dalla costitutiva, ontologica indifferenza per il rilievo, per il ruolo qualitativo delle singole condizioni, che sono tutte per definizione equivalenti. Ne discende l'esigenza di arginare l'eccessiva forza espansiva dell'imputazione del fatto determinata dal condizionalismo. Tale esigenza è alla base della causalità giuridica e costituisce una costante del diritto penale moderno, sia in ambito teorico che giurisprudenziale. La necessità di limitare l'eccessiva ed indiscriminata ampiezza dell' imputazione oggettiva generata dal condizionalismo è alla base di classiche elaborazioni teoriche: la causalità adeguata, la causa efficiente, la causalità umana, la teoria del rischio.*

S.U. penali 18.9.14, n.38343

Sentenza “Thyssenkrupp”

...Tale istanza si rinviene altresì nel controverso art.41, cpv, cod. pen. L'esigenza cui tali teorie tentano di corrispondere è sempre la medesima: **tentare di limitare, separare le sfere di responsabilità, in modo che il diritto penale possa realizzare la sua vocazione ad esprimere un ben ponderato giudizio sulla paternità dell'evento illecito.** Il contesto della sicurezza del lavoro fa emergere con particolare chiarezza la centralità dell'idea di rischio: tutto il sistema è conformato per governare l'immane rischio, gli indicibili pericoli, connessi al fatto che l'uomo si fa ingranaggio fragile di un apparato gravido di pericoli. Il rischio è categorialmente unico ma, naturalmente, si declina concretamente in diverse guise in relazione alla differenti situazioni lavorative... **esistono diverse aree di rischio e, parallelamente, distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare. Soprattutto nei contesti lavorativi più complessi, si è frequentemente in presenza di differenziate figure di soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli degli apparati; ed anche con riguardo alle diverse manifestazioni del rischio... in molti casi occorre configurare già sul piano dell'imputazione oggettiva distinte sfere di responsabilità gestionale... Esse conformano e limitano l'imputazione penale dell'evento al soggetto... ritenuto "gestore" del rischio. Allora... in breve, **garante è il soggetto che gestisce il rischio.****

S.U. penali 18.9.14, n.38343

Sentenza “Thyssenkrupp”

14.La sfera di responsabilità organizzativa e giuridica così delineata è per così dire originaria... generata dall'investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garanti. Nell'individuazione del garante, soprattutto nelle istituzioni complesse, occorre partire dalla identificazione del rischio che si è concretizzato, del settore, in orizzontale, e del livello, in verticale, in cui si colloca il soggetto che era deputato al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo che questi rivestiva... semplificando nel modo più banale, potrà accadere che rientri nella sfera di responsabilità del preposto l'incidente occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa; in quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa; in quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo... il quadro proposto è molto semplificato ed idealizzato... nell'ambito di organizzazioni complesse, d'impronta societaria, la veste datoriale non può essere attribuita solo sulla base di un criterio formale, magari indiscriminatamente estensivo, ma richiede di considerare l'organizzazione dell'istituzione, l'individuazione delle figure che gestiscono i poteri che danno corpo a tale figura...

Art.2087 c.c.

- *La posizione di garanzia datoriale così delimitata diviene fonte di responsabilità penale alla stregua dell'art.40 cpv, c.p.*
- *“Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”*
 - *“Fenomeno carsico” lamentato da molti giuristi per gli illeciti civili in generale, in quanto possibile fonte sistematica di responsabilità penale (soprattutto in ambito di prevenzione).*
 - *Posizione di garanzia vs. principio di affidamento (che a ben vedere vale a maggior ragione per il lavoratore)*

Il DdL può prevenire lo stress?

- Oggi la normativa prevenzionistica, anche su stimolo della giurisprudenza UE, ha risolto la questione (**valutazione di “tutti i rischi”**, con quanto ne consegue).

Il DdL può prevenire il mobbing?

- Non è una domanda oziosa
- L'accordo UE del 2008 non è stato recepito
- Come prevenire il mobbing agito da lui stesso?
- Quanto meno si può provare a prevenire il mobbing **attuato da propri dipendenti**, ad es.:
 - (medio-grandi aziende) approvando codici condotta
 - (grandi aziende) istituendo punti di ascolto o commissioni specifiche
- **Quanto sono efficaci queste azioni?**

Quando il mobbing è noto...

C'è un obbligo di intervenire, altrimenti si versa in colpa (civile, ma – al limite – anche penale).

SLC e malattia professionale in ambito penale

3) Il DdL poteva prevedere e prevenire/impedire il fatto?

Giudizio controfattuale (S.U. pen., 11.9.02, n.30328, Franzese)

- Dimostrazione (logica) del meccanismo impeditivo nella relazione tra condotta ed evento

SLC e malattia professionale in ambito penale

3) Il DdL poteva prevedere e prevenire/impedire il fatto?

Problema: **condotta commissiva vs. omissiva**

Commissiva: esclusione del fatto rilevante dalla catena degli antecedenti causali

- **Violazione di un divieto:** ha fatto ciò che non doveva

Omissiva: introduzione del fatto rilevante nella catena degli antecedenti causali

- **Violazione di un comando:** non ha fatto ciò che doveva

SLC e malattia professionale in ambito penale

4) Quale condotta era esigibile?

“Tutto” quanto può essere fatto (per proteggere) deve essere fatto

“Agente modello” = soggetto di riferimento, rappresentativo del comportamento concretamente attuabile, secondo le norme e le conoscenze (tecniche, scientifiche, esperienziali) applicabili alla condizione e professione della persona, e quindi esigibile, anche al di là di considerazioni di natura strettamente economica o di prassi corrente.

Agente modello

Cass., IV sez.pen, 3.5.10, n.16761

“Il giudizio di prevedibilità dell’evento dannoso va compiuto con l’ utilizzazione del criterio dell’agente modello (“homo eiusdem professionis et condicionis”) quale agente ideale in grado di svolgere al meglio il compito affidatogli;... si deve tener conto non solo di quanto l’agente concreto ha percepito ma altresì di quanto... avrebbe dovuto percepire valutando anche le possibilità di aggravamento di un evento dannoso in atto che non possano essere ragionevolmente escluse. La prevedibilità dell’evento dannoso, ai fini dell’accertamento dell’elemento soggettivo del reato, va compiuto utilizzando anche le leggi scientifiche pertinenti, se esistenti; in mancanza di leggi scientifiche che consentano di conoscere preventivamente lo sviluppo di eventi naturali calamitosi l’accertamento... va compiuto in relazione alla verifica della concreta possibilità che un evento dannoso possa verificarsi e non secondo criteri di elevata credibilità razionale (che riguardano esclusivamente l’accertamento della causalità) ferma restando la distinzione con il principio di precauzione che prescinde dalla concretezza del rischio”.

*“Ma s' io avessi previsto tutto questo,
dati causa e pretesto,
forse farei lo stesso...
e a cxxo tutto il resto”*

